

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**KASKO VEICOLI IN MISSIONE**

La presente Polizza è stipulata tra

<b>Comune di Bologna</b>
<b>Piazza Liber Paradisus n.10</b>
<b>40129 BOLOGNA (BO)</b>
<b>C.F. 01232710374</b>
<b>N. CIG</b> <b>8841920734</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31.12.2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo, fissati

<b>Alle ore 24:00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

Indice:

DEFINIZIONI	2
SEZIONE 1 – Norme che regolano il contratto in generale	3
Art.1.01 Durata dell'Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta	3
Art.1.02 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione	3
Art.1.03 Gestione della Polizza - Clausola Broker	4
Art.1.04 Forma delle comunicazioni	4
Art.1.05 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede	4
Art.1.06 variazioni di rischio	4
Art.1.07 Foro competente	5
Art.1.08 Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art.1.09 Interpretazione della Polizza	5
Art.1.010 Oneri fiscali	5
Art.1.011 Rinvio alle norme di legge	5
Art.1.012 Tutela della Privacy	5
Art.1.013 Coassicurazione e Delega	5
Art.1.014 Estensioni territoriali	6
Art.1.015 Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art.1.016 Regolazione del premio	6
Art.1.017 Modifiche dell'Assicurazione	6
Art.1.018 Validità delle norme dattiloscritte	6
SEZIONE 2 – Norme operanti in caso di Sinistro	7
Art.2.01 Obblighi in caso di Sinistro	7
Art.2.02 Esagerazione dolosa del danno	7
Art.2.03 Procedura per la Determinazione/valutazione del danno	7
Art.2.04 Mandato dei periti	7
Art.2.05 Pagamento dell'Indennizzo	8
Art.2.06 Identificazione dei veicoli	8
Art.2.07 Limite massimo dell'Indennizzo	8
Art.2.08 Riparazioni	8
Art.2.09 Rinuncia all'azione di surroga	8
Art.2.010 Recesso in caso di Sinistro	9
Art.2.011 Rendicontazione sinistri	9
SEZIONE 3 – Rischi coperti	10
Art.3.01 Veicoli Assicurati	10
Art.3.02 Oggetto dell'Assicurazione	10
Art.3.03 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)	11
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	13
Art.4.01 Eventi esclusi	13
SEZIONE 5 – Somma assicurata calcolo del premio, sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti	14
Art.5.01 Somme assicurate e calcolo del premio flat	14
Art.5.02 Sottolimiti di Indennizzo, franchigie e scoperti	14

## DEFINIZIONI

<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli Optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumenti fissi
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
<b>Beneficiario:</b>	Per danni al veicolo l'intestatario al PRA del medesimo, mentre per danni ai beni trasportati il proprietario dei medesimi; in caso di decesso gli eredi legittimi o testamentari.
<b>Broker- Intermediario:</b>	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
<b>Circolazione</b>	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
<b>Conducente:</b>	La persona alla guida del Veicolo.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>Beni/Cose/Enti Assicurati:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa, come tali intendendosi sia gli oggetti materiali che gli animali.
<b>Cristalli:</b>	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) dei finestrini.
<b>Danno:</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo
<b>Danno Parziale:</b>	Danno le cui spese di riparazione risultino inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
<b>Danno Totale:</b>	Il danno si considera "totale" se: nei casi in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il Veicolo, a seguito di Furto o Rapina o Estorsione, non sia più stato ritrovato oppure</li> <li>✓ le spese per la riparazione del Veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore, con i criteri indicati in Polizza.</li> </ul>
<b>Degrado:</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del Veicolo.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Optionals</b>	L'installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Primo rischio assoluto:</b>	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 Codice Civile
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente

<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società/Assicuratori/Compagnia:</b>	La Società assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Somma assicurata:</b>	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro e ogni Veicolo.
<b>Trasportato/i:</b>	La/e persona/e a bordo del Veicolo (escluso il conducente)
<b>Veicolo</b>	Veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà del Contraente) di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l'assicurazione
<b>Rischio in itinere:</b>	<p>I trasferimenti, spostamenti, effettuati con il Veicolo, dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, o altro luogo ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività e/o qualsiasi incarico e/o funzione.</p> <p>La garanzia è operante, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.</p>

## **SEZIONE 1 – Norme che regolano il contratto in generale**

### **ART.1.01 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA – DISDETTA**

La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui al successivo articolo che dall'inizio della proroga.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **ART.1.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **ART.1.03 GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia conoscenza il broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 2% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario della gara Broker indetta dal Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

#### **Art. 1.03bis GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

#### **ART.1.04 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

#### **ART.1.05 REVISIONE DEL PREZZO**

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

#### **ART.1.06 RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

#### **ART.1.07 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

#### **ART.1.08 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

#### **ART.1.09 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra Contraente o Assicurato o Compagnia debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia il Broker.

#### **ART.1.010 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'Assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm.ii..

**ART.1.011 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

**ART.1.012 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

**ART.1.013 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

**ART.1.014 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**ART.1.015 TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del Dlgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

**ART.1.016 COASSICURAZIONE E DELEGA**

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.



In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

#### **ART.1.017 ESTENSIONI TERRITORIALI**

Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la "Carta Verde".

#### **ART.1.018 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di Sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **ART.1.019 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

#### **ART.1.020 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il contratto non è soggetto a regolazione del premio.

#### **ART.1.021 VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE**

La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d'atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato di Polizza di Assicurazione.

## **SEZIONE 2 – Norme operanti in caso di Sinistro**

### **ART.2.01 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Conducente del Veicolo che ha subito il danno indennizzabile/risarcibile a termine della presente Polizza, deve farne denuncia all'Ente Contraente che provvederà al suo inoltro alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, per il tramite del Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio competente per l'esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri ne è venuta a conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C..

La denuncia inoltrata all'Ente Contraente conterrà una descrizione dell'evento dannoso (modalità e cause), la data ed il luogo del Sinistro, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del veicolo (compresa copia fronte/retro del libretto di circolazione) e/o beni danneggiati, dell'Autorità inquirente se intervenuta e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo o di danni da eventi sociopolitici, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviarne copia al Contraente.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato oltre alla denuncia presentata all'Autorità Estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il Veicolo era utilizzato per missione o trasferte o per adempimenti/prestazioni di servizio per conto e con autorizzazione dello stesso; il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazione di utilizzo del Veicolo da parte degli Amministratori e di tutti i soggetti di cui al punto 1) veicoli assicurati della Sezione III.

### **ART.2.02 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

### **ART.2.03 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL DANNO**

Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del Sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'Indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L'Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

#### **ART.2.04 MANDATO DEI PERITI**

La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati dell'ammontare del danno concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

#### **ART.2.05 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

#### **ART.2.06 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
- b) generalità del soggetto di cui al successivo articolo "*Veicoli assicurati*" – sez. III–, autorizzato alla trasferta/missione/servizio; gli Amministratori e altri soggetti di cui al punto 1 della citata sezione, sono esonerati dall'autorizzazione, pertanto verrà fornita la sola generalità.

#### **ART.2.07 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART.2.08 RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **ART.2.09 RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA**

La Società rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, dipendenti e/o amministratori e/o segretario, ed altri soggetti indicati alla sezione III, collaboratori dell'Ente assicurato, soggetti controllati, collegati e/o consociati salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.

#### **ART.2.010 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **ART.2.011 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale 30/06 e 31/12, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome del conducente/proprietario del veicolo danneggiato, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente aggiuntivi mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro" (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all'art. "Durata dell'assicurazione, proroga, rinnovo, disdetta", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

#### **ART.2.012 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI**

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o

Polizza KASKO KM – Lotto 4  
Comune di Bologna

indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### **SEZIONE 3 – Rischi coperti**

#### **ART.3.01 VEICOLI ASSICURATI**

I Veicoli utilizzati da:

1. Sindaco, Assessori, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Direttore Generale, Direttore operativo, capi di gabinetto, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio; per costoro è operante il rischio "in itinere" per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o operativa.
2. Segretario Generale, dipendenti dell'Ente ed altre persone autorizzate dal medesimo, in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio o di lavoro per conto dell'Ente stesso.

Si precisa che si intende assicurato il Veicolo dato in comodato d'uso all'Ente contraente ed utilizzato dal Sindaco nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale ed ai conducenti abilitati dal Gabinetto del Sindaco; si intendono operanti tutte le garanzie di polizza (con la sola eccezione di incendio e furto).

#### **ART.3.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati alla presente Sezione, durante la Circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, causa fortuita e violenta, verificatisi durante la Circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, grandine, inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora, nonché oggetti trasportati dai predetti detti eventi;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, rottura ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- h) rottura di Cristalli comunque verificatasi;

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in Polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o Conducente. In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni

previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

La garanzia è inoltre operante per i dipendenti, in attuazione delle disposizioni di Legge, contrattuali e di regolamento, che possono essere utilizzati in comando, distacco o assegnazione temporanea, (a tempo pieno o parziale), da e presso Enti/Società, qualora ragioni organizzative dell'Ente/Società lo richiedano nell'ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o altro.

#### **ART.3.03 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)**

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5:

##### **A) Beni trasportati**

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate, dai veicoli assicurati con esclusione di denaro, gioielli, preziosi e titoli; compresi i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati.

##### **B) Soccorso stradale**

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) a indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Società rimborserà anche il costo del trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La Società terrà a proprio carico il relativo costo nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'assicurato.

Qualora la Società possa erogare la prestazione sopra descritte tramite apposita Centrale Operativa, la stessa Centrale Operativa procurerà direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alla officina più vicina tenendo la Società a proprio carico il relativo costo sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione 5). Tale modalità sostituisce rimborso sopra descritto.

##### Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

La garanzia è operante anche qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente. La Società pertanto rimborserà, purché documentata, le spese per recuperare e trainare il veicolo.

##### **C) Veicolo sostitutivo**

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) a indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva a chilometraggio illimitato per il numero di giorni necessari alla riparazione del veicolo con il massimo di 7 giorni. Qualora l'autovettura della cilindrata sopra indicata non sia immediatamente disponibile, sarà autorizzato il rimborso anche per veicoli di cilindrata maggiore, fermo il massimo indennizzo alla sezione 5). Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

##### **D) Imbrattamento interni**

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

##### **E) Smarrimento o sottrazione chiavi**

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5), a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

**F) Parcheggio e custodia**

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione 5) a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto, rapina o estorsione, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

**G) Spese di reimmatricolazione**

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento, la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto.



#### **SEZIONE 4 - ESCLUSIONI**

##### **ART.4.01 EVENTI ESCLUSI**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, se il sinistro è in rapporto a tali eventi. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da dolo dell'Assicurato e quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o di alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e s. i. e m. (nuovo Codice della Strada);
- d) da Veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

**SEZIONE 5 – Somma assicurata calcolo del premio, sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

**ART.5.01 SOMMA ASSICURATA E CALCOLO DEL PREMIO FLAT**

La somma assicurata ed il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, sono pari a quanto sotto riportato:

Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	<b>Euro</b>	40.000,00
Percorrenza	<b>Km</b>	10.000
Premio lordo €/Km	<b>Euro</b>	
Premio annuo lordo flat	<b>Euro</b>	

**ART.5.02 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Si conviene che per le singole garanzie operanti e sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per Sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo Veicolo e Sinistro.

<b>GARANZIA</b>	<b>SCOPERTO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>	<b>SOTTOLIMITE</b>
Beni trasportati	---	---	€ 1.000
Soccorso stradale	---	---	€ 1.500
Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	---	---	€ 1.500
Veicolo sostitutivo	---	---	€ 1.000
Imbrattamento interni	---	---	€ 1.000
Smarrimento o sottrazioni chiavi	---	---	€ 1.000
Parcheggio e custodia	---	---	€ 1.000
Spese di reimmatricolazione	---	---	€ 300

Nessun altro Limite, Sottolimito, Scoperto o Franchigia oltre che quelli eventualmente riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**